

(N. 2553)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 12 marzo 1958 (V. Stampato n. 3235)*

d'iniziativa del deputato MALAGUGNI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 MARZO 1958

Norme integrative sullo stato giuridico e la carriera del personale di Segreteria delle Scuole e degli Istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ruoli di carriera).

Ogni Istituto e ogni Scuola ha un segretario.

Alle Scuole e agli Istituti in cui la popolazione scolastica superi i 300 alunni è assegnato, in aggiunta al segretario, un applicato di segreteria; alle Scuole e agli Istituti in cui la popolazione scolastica superi i 600, i 1.000, i 1.500 e i 2.000 alunni sono assegnati, in aggiunta al segretario, rispettivamente, un secondo, un terzo, un quarto, un quinto applicato di segreteria.

Le carriere di concetto ed esecutive del personale di segreteria delle Scuole e degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale sono stabilite dalle annes-

se tabelle A, B e C in sostituzione di quanto stabilito nei quadri 32 e 53-a del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

(Accesso e svolgimento delle carriere).

L'accesso alle carriere e lo svolgimento delle carriere stesse previste nell'articolo precedente sono regolati dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

(Carriera e funzioni del personale appartenente al ruolo ad esaurimento).

Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui al quadro 53-a del testo unico approvato con decreto del Presidente della

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, continuerà ad esercitare le funzioni di segretario con lo sviluppo di carriera previsto dall'annessa tabella C.

Art. 4.

(*Norme transitorie*).

Nella prima attuazione della presente legge le promozioni a primo segretario vengono conferite mediante scrutinio per merito comparativo a coloro che abbiano maturato una anzianità di anni 5 nella qualifica di segretario, valutando a tal fine l'anzianità già riconosciuta dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, modificato dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1122.

Art. 5.

(*Promozioni nel ruolo ad esaurimento*).

Le promozioni alla qualifica di segretario aggiunto, di segretario e di 1º segretario del ruolo ad esaurimento, si conseguono a ruolo aperto, rispettivamente, dopo 9, 12 e 18 anni di carriera.

Art. 6.

Al maggior onere derivante per l'esercizio 1958-59 dalla applicazione della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti ordinari nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo del Ministero della pubblica istruzione.

TABELLA A.

SEGRETARI (CARRIERA DI CONCETTO).

Primo segretario	coeff.	325
Segretario	»	271
Segretario aggiunto	»	229
Vice segretario	»	202

TABELLA B.

APPLICATI DI SEGRETERIA (CARRIERA ESECUTIVA).

Primo aiutante	coeff.	229	10 % dei posti in organico
Aiutante di segreteria	»	202	30 % idem
Applicato	»	180	60 % idem
Applicato aggiunto	»	157	60 % idem

TABELLA C.

SEGRETARI (RUOLO AD ESAURIMENTO).

Primo segretario	coeff.	271
Segretario	»	229
Segretario aggiunto	»	202
Vice segretario	»	180